

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 2773

P.O. Puglia FSE 2007-2013 “Asse II - Occupabilità”. Potenziamento dei servizi per l’impiego mediante l’utilizzo del personale degli Enti della Formazione Professionale. Modifica delle “Linee guida per le azioni di potenziamento dei servizi per il Lavoro”, di cui alla D.G.R. n. 1471/2012 e dello Schema di Atto di Intesa tra Regione e Province pugliesi.

Assente l’Assessore al Diritto allo Studio e Formazione Professionale, prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Autorità di Gestione PO FSE, dr.ssa Giulia Campaniello, riferisce quanto segue l’Ass. Caroli.

Con D.G.R. n. 23 del 20/01/2009, in conformità alle previsioni del P.O. Puglia FSE 2007-2013 “Asse II - Occupabilità”, è stato approvato lo schema di atto di intesa, successivamente sottoscritto dalla Regione Puglia e dalle Amministrazioni Provinciali, per il potenziamento dei servizi presso i Centri per l’Impiego con l’utilizzo del personale degli Enti di Formazione.

Con D.G.R. n. 1363 del 15/06/2011, pubblicata sul BURP n. 102 del 29/06/2011, sono state approvate:

- a) le “Linee guida per le azioni di potenziamento dei servizi per il Lavoro, in particolare con il sostegno all’attività dei Centri per l’Impiego”, successivamente annullate e sostituite giusta D.G.R. n. 388 del 28/02/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 42 del 21/03/2012;
- b) lo schema di modifica ed integrazione dell’Atto di Intesa già sottoscritto dalle Amministrazioni provinciali giusta D.G.R. n. 23/2009.

A seguito di diversi incontri con le organizzazioni sindacali e le associazioni degli enti di formazione ed, in particolare, a seguito dell’incontro del 4 maggio 2012, la Regione Puglia si è impegnata a riconoscere alle Province i costi sostenuti dagli enti di formazione rivenienti dalla gestione del personale (in misura non inferiore al 5%), qualora gli enti stessi abbiano ricollocato dipendenti degli enti in crisi già occupati presso i Centri per l’Impiego.

A seguito del predetto incontro, è stato siglato apposito accordo.

Con D.G.R. n. 994 del 21/05/2012, integrando le linee guida di cui alla D.G.R. 388/2012, si è inteso dare attuazione agli impegni assunti nel citato accordo, riconoscendo gli anzidetti costi e quantificandoli in ragione del 5% della somma dei costi unitari dei lavoratori dipendenti, presso il Centro per l’Impiego, di ciascun ente che abbia ricollocato dipendenti degli enti in crisi già occupati presso i Centri stessi.

La citata deliberazione attestava, inoltre, che con successivo atto si sarebbero specificate le modalità attuative finalizzate al riconoscimento di detti costi.

Con D.G.R. n. 1471 del 17/07/2012, integrando le Linee Guida di cui alla D.G.R. 994/2012, sono state definite le predette modalità attuative, è stato approvato un nuovo schema di atto di intesa tra Regione Puglia e ciascuna Amministrazione provinciale per il potenziamento dei servizi presso i Centri per l’Impiego con l’utilizzo del personale degli Enti di Formazione, sono stati rettificati alcuni errori di carattere materiale presenti nelle DGR 388/2012 e 994/2012 e sono state modificate le Linee Guida nelle parti in cui le stesse non prevedevano l’applicazione del CCNL della Formazione Professionale, sostituendo il riferimento al precedente (2007-2010) con il CCNL attualmente in vigore (2011-2013).

Con le citate deliberazioni, inoltre, veniva disciplinato, tanto con riferimento al costo del personale tanto con riferimento ai costi di gestione del personale determinato in ragione del 5%, che le Amministrazioni provinciali beneficiarie delle operazioni avrebbero liquidato gli enti di formazione sulla base di anticipazioni trimestrali, a seguito di presentazione di fattura trimestrale e di idonea polizza fideiussoria (rilasciata da banche e imprese di assicurazione indicate nella L. n. 348/1982 oppure da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs n. 385/1993) a garanzia degli importi oggetto di anticipazione.

Per l’effetto, le citate deliberazioni qualificavano dunque quale costo ammissibile all’operazione la spesa sostenuta per l’accensione delle polizze medesime. Tanto al solo fine di supportare le Amministrazioni provinciali nell’eventuale fase di recupero di importi anticipati in liquidazione.

Da ultimo, la citata deliberazione prevedeva che il nuovo sistema di anticipazioni sarebbe entrato in vigore a partire dal IV trimestre 2012.

Detto termine, nelle more che tutte le Amministrazioni provinciali sottoscrivessero il nuovo accordo con l'Amministrazione regionale, con deliberazioni di Giunta regionale nn. 153/2012 e 38/2013, veniva posticipato al 01/04/2013.

Successivamente avveniva che beneficiari delle operazioni ed enti di formazione non trovassero comune intesa in ordine al quantum oggetto di garanzia stante l'evidente complessità dell'intera operazione.

In un'ottica di collaborazione e di raccordo tra soggetti istituzionali, dopo aver ribadito con nota prot. 002095 del 22/02/2013 l'effettiva funzione regionale, anche in ragione del ruolo strategico e crescente attribuito finanche a livello nazionale ai CPI per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal FSE, la Regione promuoveva diversi incontri per la soluzione tecnica della questione. Ai predetti incontri partecipavano Province beneficiarie dell'intervento, associazioni datoriali ed organizzazioni sindacali.

Con diverse deliberazioni di Giunta regionale, pertanto, da ultimo con DGR n. 1723 dell'1/08/2014, veniva prorogato il termine per l'entrata in vigore del succitato sistema delle anticipazioni, al fine di consentire la definizione dei predetti e necessari passaggi procedurali.

Nel corso della riunione tecnica svolta in data 14/11/2014 venivano trovate modalità tecniche condivise tra, per quanto maggiormente rileva, Province beneficiarie ed Enti di Formazione in ordine alle modalità tecnico operative di presentazione delle fideiussioni le quali, per la loro puntuale attuazione, comportano modificazioni delle Linee Guida approvate con precedente deliberazione n. 1471/2012 e, per l'effetto, modificazioni dell'Atto di intesa precedentemente sottoscritto tra Regione e Province beneficiarie dell'intervento.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, su proposta della Dirigente del Servizio Autorità di Gestione PO FSE, sulla base della dichiarazione resa e in calce sottoscritta dalla

stessa con la quale tra l'altro si attesta che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell'art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Vista la dichiarazione posta in calce dalla Dirigente del Servizio Autorità di Gestione del PO FSE; Vista la deliberazione n. 2448 del 21/11/2014;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore relatore, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto, di:

- di modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 1471/2012;
- approvare le nuove "Linee Guida per le Azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei centri per l'impiego" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- approvare lo schema di atto di intesa (di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) che andrà sottoscritto da Regione Puglia e ciascuna Amministrazione provinciale per il potenziamento dei servizi presso i Centri per l'Impiego con l'utilizzo del personale degli enti di formazione;
- di disporre che il nuovo sistema entrerà in vigore a partire dal I trimestre 2015;
- di autorizzare l'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione Professionale (Prof.ssa Alba Sasso) alla sottoscrizione dell'atto di intesa in nome e per conto della Regione Puglia;

- di autorizzare i competenti Servizi (Autorità di Gestione e Politiche per il Lavoro) all'espletamento di tutte le procedure consequenziali che si dovranno porre in essere;

- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO A

**REGIONE PUGLIA****Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione.*****Servizio Formazione Professionale*****REGIONE PUGLIA**
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Formazione Professionale

PO FSE 2007/2013
“Asse II Occupabilità” (categoria di spesa 65)

Linee Guida per le
Azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno
all’attività dei centri per l’impiego

ALLEGATO A

Indice

PREMESSA

- 1. Rapporti tra Regione Puglia Province Pugliesi (beneficiari finali)**
- 2. Centri Territoriali per l'impiego (oggi C.P.I) e operatori della formazione professionale**
- 3. Ammissibilità della spesa**
 - 3.1 Costo ammissibile al FSE e costo orario**
 - 3.2 Precisazioni sulla spesa ammissibile**
- 4. Documentazione da produrre in sede di verifica**
- 5. Linee Guida per la gestione dei rapporti Province/Enti di Formazione Professionale**
 - 5.1 Fatturazione dei costi**
 - 5.2 Fideiussione**
 - 5.3 Documentazione di spesa**
 - 5.4 Tracciabilità dei flussi finanziari**
 - 5.5 Protocollo unico Provincia/Ente di Formazione Professionale**

PREMESSA

Il Fondo Sociale Europeo (di seguito FSE) è lo strumento comunitario che favorisce l'adeguamento e l'ammmodernamento delle politiche del mercato del lavoro e sostiene gli investimenti in capitale umano operate dagli stati membri.

Fra gli obiettivi prioritari del Fondo vi è lo “sviluppo e la promozione di politiche attive del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a donne e uomini la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento professionale dei giovani e di coloro che si reinseriscono nel mercato del lavoro” (art. 1 Regolamento UE 1784/99 relativo al FSE).

Al fine di conseguire tale finalità, il Fondo sostiene misure volte a favorire l'ammmodernamento ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi al lavoro.

Il Programma Operativo Regionale è il documento di programmazione che fissa gli obiettivi di medio periodo e stabilisce le modalità realizzative per gli interventi di politica del lavoro che usufruiscono del cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, con il coinvolgimento delle amministrazioni provinciali nelle funzioni esecutive di tali interventi.

Con atto n. 173 del 26 febbraio 2007 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo Regionale FSE (di seguito PO Puglia FSE) 2007-2013, che nell'Asse II- Occupabilità, identifica, fra le altre, la seguente attività: *“Azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei centri per l'impiego anche attraverso la conferma delle azioni già svolte nel precedente periodo di programmazione”* (categoria di spesa 65), ove per azioni già svolte nel precedente periodo devono intendersi quelle relative alla Misura 3.1-*Organizzazione del sistema dei servizi per l'impiego -Azione a.2- Costituzione dei Centri Territoriali per l'impiego*, di cui al Complemento di Programmazione (di seguito C.d.P.) POR Puglia FSE 2000-2006 approvato dalla Giunta Regionale con atti nn.1697/2000 e 1698/2000.

Il presente documento contiene le disposizioni relative all'ammissibilità delle spese riguardanti gli interventi finanziati dal PO Puglia FSE 2007-2013 Ob. 1 ~~“Convergenza”~~, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051P0005) con riferimento in particolare all'Asse II – Occupabilità *-Azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei centri per l'impiego.*

I beneficiari degli interventi dovranno gestire le attività di cui risulteranno affidatari, secondo le norme e i principi stabiliti nel presente documento, che fa riferimento alla vigente normativa comunitaria e nazionale:

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) 1784/1999
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 8 dicembre 2006, contenente le modalità di applicazione del Reg. (CE) 1083/2006
- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
- Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007-2013
- Decreto del Presidente della Repubblica del n. 196 del 3 Ottobre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, relativo al “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione” in materia di ammissibilità della spesa e successive modificazioni ed integrazioni;
- Reg. (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE
- Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009
- Tutti i regolamenti comunitari e la normativa nazionale e regionale esplicitamente richiamata nelle presenti Linee Guida.

Le disposizioni previste in questo documento sono disponibili sul sito www.fse.regione.puglia.it
<http://formazione.regione.puglia.it>.

Per quanto non contenuto nel presente documento si rinvia alla documentazione comunitaria e nazionale di riferimento. Eventuali ulteriori versioni e/o aggiornamenti del documento saranno approvate con Delibera di Giunta Regionale e saranno pubblicate sul sito internet di cui al precedente punto.

1. Rapporti tra Regione Puglia Province Pugliesi (beneficiari finali)

Il PO FSE Puglia 2007-2013 all' "Asse II-Occupabilità" stabilisce che i beneficiari degli interventi saranno prevalentemente enti di formazione accreditati, istituzioni scolastiche, enti pubblici e privati, imprese, servizi per l'impiego e singoli individui.

Pur non facendo esplicito riferimento alle Province, il beneficiario degli interventi in oggetto: "*Azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei centri per l'impiego anche attraverso la conferma delle azioni già svolte nel precedente periodo di programmazione*", è identificabile nelle medesime Province sulla base delle considerazioni di seguito esposte.

Con Decreto Legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469 sono state conferite alle Regioni e agli Enti Locali, a norma dell'articoli 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro. A seguito di tale Decreto, il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato legge regionale 19/99 *"Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego"*, che all'art. 7 prevede la costituzione, su base territoriale, di un nuovo modello organizzativo per l'erogazione di servizi innovativi per il lavoro, denominati "Centri territoriali per l'impiego" (di seguito C.T.I.). Nel medesimo art. 7 viene demandato alle Province il compito di istituire, localizzare e organizzare operativamente tali nuove articolazioni dei servizi all'impiego, specificando che essi devono, tra l'altro, garantire in via prioritaria i servizi legati alle politiche attive del lavoro.

La stessa Misura 3.1 di cui al C.d.P. POR Puglia FSE 2000-2006, tra i beneficiari finali prevedeva, tra gli altri, anche le Province che pertanto sono state individuate come soggetto attuatore della realizzazione dei C.T.I. previsti nel loro ambito territoriale dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 115/01 che ne indica anche i criteri.

Con Atto d'Intesa, approvato dalla Giunta Regionale, con deliberazioni n. 1204/2001 e 1604/2001, sono state disciplinate le modalità di realizzazione dei C.T.I. e sono stati individuati i servizi che gli stessi avrebbero dovuto erogare ai cittadini anche in esecuzione delle deleghe alle Regioni e Province, delle attività previste dal D. Igs. 469/1998 e dalla L.R. n. 19/99.

Essendosi completato il processo di trasferimento delle funzioni sopra richiamate e avendo le Province realizzato quanto già previsto nel C.d.P. POR Puglia FSE 2000-2006, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 23 del 20/01/2009, ha approvato il nuovo Atto d'Intesa, tra la Regione Puglia e le Province Pugliesi, in conformità alle previsioni del PO Puglia FSE 2007-2013 "Asse II Occupabilità" (categoria di spesa 65), che potenzi i servizi già effettuati presso i Centri per l'Impiego (di seguito C.P.I.) con l'utilizzo del personale degli Enti della Formazione Professionale, secondo le modalità in esso indicate.

Con il suddetto Atto d'intesa le Province, nel rispetto di quanto previsto dal PO Puglia FSE 2007-2013 per il potenziamento dei servizi al lavoro, si sono impegnate a provvedere al consolidamento delle attività già avviate e allo sviluppo delle ulteriori attività utilizzando gli strumenti e le risorse umane, già individuate nel precedente periodo di programmazione e si sono impegnate a ricercare altrove le ulteriori professionalità mancanti, previa contrattazione con le OO.SS., a seguito della verifica della inesistenza della professionalità richiesta tra il personale già in servizio presso gli Enti di Formazione Professionale.

Nel suddetto Atto d'intesa è altresì previsto che le Province, nei confronti dei suddetti lavoratori, per la realizzazione delle attività di cui al PO Puglia FSE 2007-2013, "Asse II Occupabilità" (categoria di spesa 65), siano titolari dell'esercizio del potere direttivo (stante la dipendenza funzionale) fatta salva ogni altra comunicazione all'Ente di provenienza.

2. Centri Territoriali per l'Impiego (oggi C.P.I) e operatori della formazione professionale

La L.R. n°19/99 all' art. 7, punto 7 prevede che in sede di prima costituzione dei C.T.I., vengono utilizzate funzioni e risorse umane delle ex sezioni circoscrizionali per l'impiego e, al punto 8 che, con successivi atti anche regolamentari o legislativi, i centri medesimi siano dotati di ulteriori risorse umane per l'attuazione dei servizi di osservatorio sul mercato del lavoro, di orientamento e informazione.

La L.R. n. 14/01, di accompagnamento al bilancio 2001, così come modificato dalla L.R. n. 32/2001, all'art. 41 stabilisce che le Province possano sottoscrivere apposite convenzioni con gli enti gestori di attività formative secondo la previsione contenuta nella misura 3.1 del C.d.P. POR Puglia FSE 2000-2006.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1820 dell'11 dicembre 2001, ha approvato i criteri per l'utilizzazione nei C.T.I. degli operatori per la formazione professionale già inseriti nell'albo e nell'elenco di cui al soppresso art. 26 della L.R. n. 54/78, previa stipula di apposita convenzione con l'ente di provenienza.

La Deliberazione della Giunta Regionale n.115 del 20 febbraio 2001 prendendo atto dello studio elaborato dall'IPRES, prevede l'istituzione di 41 C.T.I. su tutto il territorio regionale e di destinare a ciascun Centro un numero di dieci operatori.

Successivamente con Deliberazioni nn. 970 del 9 luglio 2002, 1170 del 8 agosto 2002, 2258 del 23 dicembre 2002 e 588 del 6 maggio 2003, il numero degli operatori da utilizzare nei C.T.I. è stato incrementato da numero 410 a numero 474.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 350 del 10 febbraio 2010, con la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte degli operatori della formazione professionale, viene definita l'attuale ripartizione su base provinciale degli operatori medesimi di seguito elencata:

- Provincia di Bari n. 160 unità
- Provincia di Brindisi n. 40 unità
- Provincia di Foggia n. 76 unità
- Provincia di Lecce n. 84 unità
- Provincia di Taranto n. 60
- Provincia BAT n. 54

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 847 del 23 marzo 2010 è stato approvato il *Masterplan* dei Servizi per il lavoro, al fine di indicare gli obiettivi di sistema e di servizio da raggiungere a livello regionale per potenziare e qualificare l'azione dei C.P.I., per quanto attiene sia ai servizi da erogare in favore di cittadini e imprese, sia alle politiche attive del lavoro da attuare nel territorio di riferimento. Il *Masterplan* pertanto identifica tra l'altro le attività e i servizi che devono esse svolti presso i C.P.I.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1893 del 6 agosto 2010 sono state approvate le "Linee guida per la redazione del Piano di Implementazione Provinciale del *Masterplan* dei Servizi per il Lavoro della Regione Puglia", sulla base delle quali le Province svilupperanno il proprio Piano, tenuto conto delle peculiarità territoriali, in cui recepisce gli standard regionali e li implementa a livello provinciale in una ottica migliorativa quali-quantitativa. La Regione Puglia ha, dunque, definito "cosa" intende realizzare in merito ai Servizi per l'impiego attraverso il *Masterplan*, i Piani di Implementazione Provinciali dei Servizi (PIP) hanno, invece, lo scopo di definire "come" questi obiettivi devono essere raggiunti sotto il profilo operativo/organizzativo delegando al decisore provinciale tali modalità. Fondamentale per il raggiungimento

degli obiettivi di cui sopra sarà il legame che occorrerà assicurare tra l'erogazione dei Servizi a cittadine e cittadini/utenti dei Centri per l'Impiego e l'attuazione delle Politiche Attive del Lavoro.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2645 del 4 dicembre 2012, si è provveduto ad aggiornare la ripartizione su base provinciale degli operatori.

In attuazione delle deliberazioni innanzi richiamate, gli operatori della formazione professionale, già inseriti nell'albo e nell'elenco di cui al soppresso art. 26 della L.R. n. 54/78, e assunti con contratto a tempo indeterminato dagli Enti di Formazione Professionale sono da questi temporaneamente comandati presso i C.P.I. e, di conseguenza, operano, sotto la responsabilità funzionale e gerarchica delle Province.

La struttura giuridica del comando, peraltro, incide anche sull'ammissibilità e sulla rendicontabilità di alcune voci di spesa.

3. Ammissibilità della spesa

3.1 Costo ammissibile al FSE e Costo orario

I formatori che operano presso i C.P.I. sono e restano dipendenti a tempo indeterminato degli Enti di Formazione Professionale, sui quali gravano gli oneri derivanti dai trattamenti retributivi nonostante i relativi oneri possano non essere ammissibili al Fondo Sociale Europeo (FSE).

Sennonché, non ogni voce retributiva e/o trattamento economico previsto dal CCNL Formazione Professionale (di seguito CCNL FP) vigente (attualmente 2011-2013) o dal contratto individuale di lavoro costituisce, per ciò stesso, costo ammissibile secondo le regole del FSE. Di qui, appunto, la necessità di chiarire le modalità di calcolo del "costo orario" dell'operatore che può essere finanziato dal FSE.

Fermo restando che l'applicazione del CCNL FP 2011-2013 da parte degli Enti di Formazione Professionale costituisce condizione necessaria per la valida sottoscrizione dei Protocolli d'Intesa da parte degli stessi con le Province Pugliesi, così come condizione necessaria è altresì l'applicazione integrale dell'eventuale rinnovo del CCNL FP, ai fini della determinazione del costo rimborsabile dal FSE, l'Ente datore di lavoro dovrà procedere come segue:

- determinare il costo orario di ciascun operatore utilizzato, calcolato su base annuale, secondo il modello allegato al presente documento (Cfr. Allegato 1);
- asseverare, durante lo svolgimento delle attività, per la parte di propria competenza le informazioni contenute nel report di presenze mensile individuale redatto sulla base del modello allegato al presente documento (Cfr. Allegato 2), elaborato a cura dell'operatore. In dettaglio l'operatore riporterà sul report di presenze mensile le ore di lavoro effettivamente svolte per ciascuna tipologia di attività, indicando anche il numero degli utenti serviti e la codifica prevista nella legenda all'Allegato 2 in ordine alla tipologia delle ore non lavorate e di quelle non retribuite; trasmetterà, quindi, il report, preventivamente visto dal Responsabile del C.P.I. di appartenenza e dal Dirigente della Provincia del Servizio Politiche del Lavoro, all'Ente di Formazione Professionale che, assevererà il report di presenze mensile individuale compilato dall'operatore (Allegato 2);
- riportare per ciascun operatore, sul report riepilogativo delle presenze mensili totali e dei costi fatturati, redatto sulla base del modello allegato al presente documento (Cfr. Allegato 3), che rappresenterà un allegato alla fattura mensile, il numero di ore mensili lavorate (voce A dell'Allegato 2), il numero di ore mensili non lavorate (voce B dell'Allegato 2), le ore per ferie, riposo per festività e festività sopprese e altre ore non retribuite (voce D e voce E dell'Allegato 2);

- ~~riportare per ciascun operatore, sul prospetto mensile di calcolo del costo non a carico Ente di Formazione, redatto sulla base del modello allegato al presente documento (Cfr. Allegato 4), il totale del costo relativo alle ore non lavorate che non è a carico dell'Ente di Formazione Professionale e che quindi non è ammissibile a cofinanziamento FSE;~~
- ~~compilare il dettaglio dei costi soggetti a fatturazione separata sulla base del modello allegato al presente documento (cfr. Allegato 5) relativi ai buoni pasto e annessi oneri previdenziali nonché alla rivalutazione TFR.~~

~~Nel determinare il costo orario del lavoratore ammissibile al FSE, in particolare, l'Ente di formazione dovrà inserire nella base di calcolo non tutte le voci retributive previste dal CCNL FP, bensì soltanto quelle che spettano al lavoratore anche allorché sia in regime di comando (come nel caso di specie), con esclusione, quindi, di tutte le voci — comunque denominate — che spettano al lavoratore in quanto direttamente dipendente dell'Ente datore di lavoro, ma che non sono ammissibili a cofinanziamento FSE.~~

~~Il costo orario, calcolato su base annuale, deve prendere in considerazione le seguenti voci retributive, anche differite:~~

1. ~~l'importo totale annuo della retribuzione linda, già percepita dal dipendente, costituito essenzialmente dai seguenti elementi aventi carattere di stabilità e ricorrenza:~~
 - a. Retribuzione Base Tabellare;
 - b. indennità per vacanza contrattuale;
 - c. P.E.O.I (CCNL FP 2011-2013);
 - d. indennità derivante dall'armonizzazione tra P.E.O. e P.E.O.I di cui all'Accordo di Contrattazione Regionale del 20 ottobre 2011;
 - e. Fondo Incentivi;
 - f. scatti di anzianità;
 - g. eventuali superminimi solo se previsti in apposito contratto individuale sottoscritto dalle parti.

~~Sono esclusi dal computo gli elementi variabili della retribuzione, non rendicontabili in ambito FSE, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:~~

- indennità varie;
- eventuali trattamenti accessori derivanti da accordi regionali e/o di ente;
- elementi distinti della retribuzione;
- elementi aggiuntivi della retribuzione;
- maggiorazione per lavoro straordinario;
- maggiorazione per turni e lavoro notturno;
- diarie, indennità di trasferta e missione (per la parte relativa al trattamento economico retributivo);
- una tantum e gli arretrati che rappresentano emolumenti occasionali.

~~Tutti gli elementi della retribuzione dovranno risultare dal Libro Unico del dipendente relativo al mese di dicembre dell'anno precedente.~~

2. ~~la tredicesima mensilità.~~
3. ~~l'INPS a carico del datore di lavoro.~~
4. ~~l'INAIL a carico del datore di lavoro.~~
5. ~~l'accantonamento annuo di TFR.~~

~~Per il calcolo del costo orario, l'importo così ottenuto dovrà essere diviso per il mese ore di lavoro convenzionale previsto dal CCNL Formazione Professionale pari a 1590 ore, come meglio specificato nell'Allegato 1.~~

~~Il costo ammissibile degli operatori sarà pertanto pari al costo orario determinato su base annuale per il numero di ore lavorate (voce A dell'Allegato 2) e non lavorate (voce B dell'Allegato 2), detratto l'ammontare del costo relativo alle ore non lavorate che non è a carico dell'Ente di Formazione Professionale di cui all'Allegato 4. Il costo portato in detrazione dovrà essere debitamente giustificato e documentato come di seguito specificato.~~

~~Si precisa che nel calcolo delle ore non lavorate non dovranno essere computate le ore relative ai agli esoneri a tempo pieno e semiesoneri sindacali di cui al successivo paragrafo 3.2 numero 10, in quanto non ammissibili e che dovranno essere separatamente indicate nei report di presenze mensili individuali e totali (Cfr. Allegato 2 e Allegato 3).~~

~~Il costo orario è fisso ed immodificabile per l'intero anno di riferimento, fatto salvo eventuali modifiche di carattere straordinario (ad es., modifica contrattuale, modifiche normative), che dovranno essere preventivamente comunicate dall'Ente di Formazione Professionale alle Province tramite modello Allegato 1 sostitutivo per operatore.~~

3.2 Precisazioni sulla spesa ammissibile

Premesso che:

- ai fini dell'ammissibilità della spesa i riferimenti normativi sono esclusivamente quelli in materia di FSE, richiamati in premessa, e non già esclusivamente il Contratto Collettivo Nazionale per la Formazione Professionale (di seguito CCNL FP) di riferimento;
- il CCNL FP attualmente in vigore è il CCNL FP 2011-2013;
- che in data 20 ottobre 2011 è stato sottoscritto Accordo di Contrattazione Regionale;

si forniscono le seguenti precisazioni in ordine all'ammissibilità della spesa:

1. Straordinario

Eventuali oneri relativi al lavoro straordinario possono essere riconosciuti se riferiti alle ore aggiuntive effettivamente prestate per le attività previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 847 del 23 marzo 2010 ed eventuali successive note esplicative, così come evidenziato nei *report* di presenze mensili (Cfr. **Allegato 2**).

Si precisa che gli straordinari dovranno essere debitamente giustificati, motivati dal responsabile del C.P.I. e previamente autorizzati dal Dirigente della Provincia di concerto con l'Ente di Formazione.

Tali oneri sono ammissibili comunque sempre nei limiti del costo massimo annuo previsto per singolo operatore come da impegno di spesa e nei limiti orari previsti dal CCNL FP di riferimento. Si precisa che non è ammissibile il costo relativo alla maggiorazione per lavoro straordinario.

2. Fondo Incentivi

L'istituto del Fondo Incentivi, così come attualmente strutturato nell'ordine massimo dell'8%, configura le indennità corrisposte a tale titolo come assimilabili ad un elemento fisso della retribuzione in quanto:

- erogate per tredici mensilità, indistintamente a tutti gli operatori della Formazione Professionale,
- non riconducibili a logiche di produttività aziendale degli Enti di Formazione Professionale, ma al maggior impegno derivante dall'innovazione e complessità del sistema regionale della Formazione Professionale.

Ai fini della ammissibilità della spesa in oggetto al cofinanziamento FSE, eventuali variazioni di tali indennità, previste dalla Contrattazione Regionale e/o di Ente di Formazione, sia nei presupposti che nell'ammontare, dovranno essere oggetto di apposita valutazione da parte dell'Amministrazione Regionale.

2.1 Elemento di garanzia retributivo (EGR) ex art. 25, lettera E, punto 5 CCNL Formazione Professionale

Come noto, l'articolo in oggetto prevede, oltre alla quantificazione del Fondo incentivi delle cui modalità e criteri di attribuzione è competente la contrattazione regionale e/o di ente, l'istituzione di un Elemento di garanzia retributivo (EGR), corrisposto in assenza di contrattazione di secondo livello a tutto il personale dipendente a tempo pieno, da riproporzionare per orari ridotti, quale indennità perequativa nella percentuale definita dalla contrattazione nazionale, tramite specifica sequenza contrattuale. Si tratta un elemento retributivo introdotto a partire dalla riforma degli assetti contrattuali del 2009 e legato al tentativo di dare incentivazione e rilievo alla contrattazione di secondo livello, la quale ha il compito principale di prevedere elementi retributivi aggiuntivi quali i premi di risultato o di produzione; proprio allo scopo di rafforzare l'adesione ad una contrattazione

integrativa ed allo stesso tempo di compensare i lavoratori i cui datori di lavoro non aderiscono a una contrattazione di secondo livello (territoriale o aziendale), gli Accordi Interconfederali - e di conseguenza il CCNL Formazione Professionale - ha introdotto il cd. EGR, poi quantificato nella sequenza contrattuale del luglio 2013 (e recepito dalla contrattazione regionale pugliese nel novembre dello stesso anno).

Benché definito come "una tantum" esso non può essere considerato come elemento occasionale o scollegato dalla prestazione lavorativa effettuata, quanto piuttosto come sostitutivo - con valori presuntivamente inferiori - di un'attribuzione che la contrattazione collettiva di secondo livello sarebbe comunque chiamata a calibrare, secondo l'indicazione del CCNL, sulla "professionalità derivante da incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa", che richiama peraltro la previsione dell'art. 1, lett. A, co. 2 dello stesso CCNL, dedicato alle componenti accessorie della retribuzione in relazione agli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa. Esso è dunque direttamente collegato alla prestazione lavorativa (tanto è vero che viene ricalibrato sulla base dell'orario di lavoro dedotto nel contratto individuale) e legato ai processi di innovazione ed efficienza organizzativa; è solo la sua quantificazione ad essere sussidiariamente predeterminata dalla contrattazione nazionale, ben potendo la contrattazione di secondo livello definire livelli diversi, così come è già chiamata a gestire criteri e modalità di attribuzione del Fondo Incentivi. La stessa collocazione nello stesso punto E dell'art. 25 dimostra la comune natura delle voci retributive.

Né può ritenersi che la natura di occasionalità derivi dalla attribuzione in una unica soluzione annuale, giacchè è la stessa sequenza contrattuale dell'11 luglio 2013 a prevedere che l'erogazione "potrà essere eventualmente ripartita su più mensilità, secondo quanto stabilito dagli accordi territoriali e/o di Ente". E del resto, a contrario, sullo stesso Fondo di Incentivazione è prevista la possibilità di un'erogazione differenziata, periodica ed annuale.

3. Progressione economica orizzontale individuale (P.E.O.I.)

La Progressione economica orizzontale individuale (P.E.O.I.) di cui all'art. 25 lettera D del CCNL FP 2011-2013 è ammisible nei limiti previsti dallo stesso.

4. Spese per Buoni pasto e relativi contributi previdenziali

Le spese per i buoni pasto, sono ammissibili secondo le modalità previste dall'art. 28 del CCNL FP 2011-2013 purché debitamente giustificate come evidenziato nel successivo paragrafo 5.

~~Le spese per i buoni pasto e i relativi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sono soggetti a fatturazione separata. La relativa fattura sarà corredata dall'Allegato 5 compilato nella parte relativa a tale tipologia di spesa. I mese di novembre è fissato quale momento unico di conguaglio annuale per la rendicontazione da parte degli Enti di Formazione dei costi relativi ai Buoni Pasto.~~

5. Irap e Inail

Il costo relativo all'Irap ~~e all'Inail~~ sostenuto è ammisible purché debitamente comprovata da modello F24 dedicato mensile quietanzato. Tale costo a carico del datore di lavoro, una volta sostenuto, potrà essere rendicontato mediante fatturazione separata.

6. Spese per missioni

I rimborsi spese per le missioni effettuate dagli operatori, sono ammissibili nei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, purché le stesse siano state effettuate nello svolgimento delle attività inerenti l'azione finanziata, previamente autorizzate dal Dirigente della Provincia di concerto con l'Ente di Formazione e adeguatamente motivate.

Tali oneri sono ammissibili comunque sempre nei limiti del costo massimo annuo previsto per singolo operatore come da impegno di spesa.

7. Trattamento di fine rapporto (TFR)

La quota di trattamento di fine rapporto maturata dal lavoratore durante il periodo di permanenza presso i C.P.I. è ammissibile purché rappresenti un costo dell'Ente di Formazione Professionale risultante dalle scritture contabili dello stesso (vedi paragrafo successivo n. 4 punto i).

~~Il costo relativo alla rivalutazione TFR sarà fatturato separatamente alla fine del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza e la fattura dovrà essere corredata dall'Allegato 5 compilato nella parte relativa a tale tipologia di spesa.~~

8. Permessi sindacali

Sono ammissibili soltanto i costi relativi ai permessi sindacali delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) nominate ai sensi dell'art.17 lettera A CCNL FP 2011-2013 purché le presenze alle riunioni sindacali siano debitamente certificate.

Ai fini dell'ammissibilità si specifica quanto segue:

- qualora non siano state ancora nominate le RSU e restino in carica le RSA di Istituzione Formativa previste dal precedente CCNL FP, i criteri di calcolo del complesso dei permessi retribuiti devono essere quelli previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 17 lettera A CCNL FP 2011-2013.
- l'Istituzione Formativa è rappresentata dal singolo C.P.I. di appartenenza. Le sigle sindacali devono comunicare alla Provincia il nominativo dell'RSA in carica e l'Ente di appartenenza, per ciascuna istituzione formativa. Questo al fine di non incorrere in tagli di spesa.

9. Ore non lavorate

Si precisa che gli importi non riconosciuti per le ore non lavorate riguardano esclusivamente gli oneri che l'Ente di Formazione professionale recupera dall'INPS.

I costi relativi alle assenze per malattia, Legge 104/92 e in generale, a tutte le assenze retribuite a carico dell'Ente di formazione professionale, sono ammissibili. Per maggiori dettagli si rimanda alla codifica della voce B riportata nella Legenda ore non lavorate e non retribuite dell'Allegato 2.

10. Esoneri a tempo pieno e Semi esoneri sindacali (Distacchi sindacali)

I costi relativi all'esonero a tempo pieno e al semiesonero per motivi sindacali, non sono ammissibili. Le ore relative ai semi esoneri sindacali dovranno essere debitamente e separatamente indicate nel report di presenze mensile individuale (Cfr Allegato 2) e nel report riepilogativo delle presenze mensili totali e dei costi fatturati (Cfr Allegato 3).

11. Livelli professionali contrattuali

Fermo restando il requisito del V livello d'ingresso per gli operatori della formazione, previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 350 del 10 febbraio 2010, saranno ammissibili anche i costi relativi agli operatori di VI livello (conseguito per anzianità di servizio) in relazione alle mansioni da svolgere, sempre in conformità alle attività previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 847 del 23 marzo 2010.

12. Luogo di svolgimento dell'attività

Al fine del riconoscimento della spesa, gli operatori della formazione professionale devono essere impegnati di norma nelle sedi dei C.P.I. per le attività previste e affidate ai C.P.I. medesimi.

13. Utilizzo degli operatori della formazione professionale dislocati all'esterno dei C.P.I.

In merito all'utilizzo degli operatori della formazione professionale dislocati logisticamente fuori dalle sedi dei C.P.I., si precisa che:

- il dislocamento degli operatori presso sedi esterne ai C.P.I. deve essere autorizzato dalla Provincia, di concerto con la Regione, anche al fine di consentire lo svolgimento di controlli in itinere da parte della Regione stessa;
- le attività svolte dagli operatori dislocati esternamente devono essere esclusivamente le medesime di quelle svolte nei C.P.I. e sottoposte a una procedura di controllo individuata tramite apposita convenzione (Protocollo d'intesa Province/Enti di Formazione Professionale) che preveda, tra l'altro, l'inoltro di report di attività svolta, controfirmati dal responsabile del C.P.I. territorialmente competente e dal Dirigente della Provincia;
- gli operatori dislocati nelle sedi esterne ai C.P.I., in quanto articolazioni logistiche-territoriali dei suddetti Centri, devono rimanere funzionalmente e gerarchicamente dipendenti dal Dirigente della Provincia nell'ambito dell'autonomia organizzativa di cui all'art. 3 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000;
- le attività svolte dagli operatori dislocati nelle sedi esterne ai C.P.I. devono essere opportunamente documentate e riscontrabili in termini di utenza servita e conformemente alle modalità previste per la tracciabilità del servizio fornito.
- Infine, si ribadisce il carattere di eccezionalità del dislocamento di cui sopra, che deve essere dettato sempre e comunque da necessità di servizio all'utenza e da esigenze di incontro tra la domanda e offerta o per la gestione di progetti speciali, aspetti che devono essere opportunamente valutati in sede di autorizzazione dalla Provincia di concerto con la Regione.

14. Costi di gestione del personale degli enti che abbiano ricollocato dipendenti di enti in crisi già occupati presso i Centri per l'Impiego

Si riconoscono i costi sostenuti dagli enti di formazione per la gestione del personale, quantificandoli in ragione del 5% della somma dei costi unitari dei lavoratori dipendenti, presso i Centri per l'Impiego, **al ricorrere delle condizioni previste, da ultimi, con DGR 2056/2013, di ciascun ente che abbia ricollocato dipendenti degli enti in crisi, già occupati presso i Centri stessi.**

L'importo spettante a ciascun ente di formazione sarà determinato prendendo in considerazione i seguenti due fattori:

- 1) numero operatori complessivamente impegnati dall'ente di formazione presso i CPI;
- 2) parametro di costo annuo per operatore (così come utilizzato dalla Regione Puglia quale base di calcolo per la liquidazione annuale a favore delle Amministrazioni provinciali secondo il modello compilato e conforme all'allegato 1).

Il prodotto di questi due fattori costituisce la base di calcolo in base alla quale calcolare il 5%.

Il risultato così ottenuto rappresenta il costo massimo rendicontabile da ciascun ente per costi di gestione ed amministrazione *ex DGR n. 994/2012*.

A titolo meramente esemplificativo, si riporta quanto segue:

n. operatori CPI: 10 (di cui n. 2 ricollocati presso Provincia "A", n. 2 ricollocati presso Provincia "B", n. 4 già dipendenti dell'ente di formazione presso Provincia "A" e n. 2 già dipendenti dell'ente di formazione presso Provincia "B");

costo annuo per operatore: € 45.000,00 (parametro ad oggi utilizzato dalla Regione Puglia per liquidare gli importi dovuti alle Amministrazioni provinciali, *ex art. 5 degli Atti di Intesa già stipulati*).

base di calcolo per la quantificazione massima dei costi di gestione/amministrazione spettanti: n. 10*€45.000,00= € 450.000,00.

costo massimo rendicontabile per ente: € 450.000,00*5% = € 22.500,00.

Costo massimo rendicontabile a ciascuna Provincia:

Provincia "A": € 45.000,00*(4+2)= € 270.000,00

costo massimo rendicontabile alla Provincia "A": € 270.000,00 * 5% = € 13.500,00.

Provincia "B": € 45.000,00*(2+2)= € 180.000,00

costo massimo rendicontabile alla Provincia "B": € 180.000,00 * 5% = € 9.000,00.

I costi ammissibili sono esclusivamente quelli di seguito riportati:

- 1) costi del personale impiegato nelle area amministrativa per la gestione del personale impiegato presso i CPI, ad eccezione del personale che rivesta contemporaneamente cariche sociali;
- 2) altri costi legati alla gestione del personale impiegato presso i CPI. **costi per utenze.**

Con riferimento alle modalità di rendicontazione delle sopra citate spese, si fa espresso rinvio al Vademetum per l'ammissibilità della spesa al FSE - PO 2007/2013, alla Circolare del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 febbraio 2009, pubblicata su G.U. 117 del 22 maggio 2009 e al D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 - "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", pubblicato in G.U. n. 294 del 17.12.2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Documentazione da produrre in sede di verifica

Si elenca di seguito la documentazione da produrre in sede di verifica delle spese sostenute:

Con riferimento alla documentazione da produrre per consentire il controllo di conformità propedeutico alle liquidazioni in anticipazione dal secondo mese in poi (vd punto X dell'allegato I all'Atto di Intesa tra Regione e Province):

- a) fatture mensili degli Enti di Formazione Professionale;
- b) determina di liquidazione delle fatture mensili agli Enti di Formazione Professionale e Mandati della Ragioneria Provinciale con indicazione del capitolo di bilancio dedicato;
- c) prospetto riepilogativo mensile delle competenze, in formato elettronico e cartaceo, per ciascun Ente di Formazione Professionale secondo il modello di cui all'**allegato 3.1**;
- d) copia Libro Unico del lavoro mensile redatto in base al modello autorizzato INAIL **nonché copia conforme all'originale delle buste paga di ciascun operatore;**
- e) documentazione attestante l'avvenuto pagamento (bonifico bancario e/o E/C bancario, **mandati quietanzati**) delle competenze nette agli operatori impiegati nei C.P.I.

In caso di pagamento cumulativo di tutti i dipendenti dell'Ente di Formazione Professionale, dovrà essere prodotto un prospetto esplicativo analitico, in cui si dettagli l'ammontare delle competenze nette pagate a ciascun operatore impiegato presso l'Ente di Formazione Professionale, all'interno del quale possano essere tracciate le somme di competenza degli operatori impiegati nei C.P.I., oggetto di rendicontazione.

I pagamenti dovranno essere effettuati e documentati in conformità alla normativa vigente per la tracciabilità dei flussi finanziari (ex artt.2-3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni).

- f) F24 dedicato (specificatamente ed esclusivamente riferito agli operatori impiegati nei C.P.I.), con ricevuta telematica di presentazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante il pagamento delle ritenute e degli oneri sociali.

Nel caso in cui l'F24 di cui sopra non sia dedicato e quindi sia un documento di pagamento cumulativo, dovrà essere necessariamente accompagnato da un prospetto esplicativo analitico, in cui si dettagli l'ammontare delle ritenute e gli oneri sociali pagati per ciascun operatore impiegato presso l'Ente di Formazione Professionale, all'interno del quale possano essere tracciate le somme di competenza degli operatori dei C.P.I. oggetto di rendicontazione;

- g) modelli UNIEMENS e ricevuta telematica di presentazione dell'Agenzia delle Entrate, accompagnati da un prospetto esplicativo analitico, in cui si dettagli l'ammontare degli oneri contributivi per ciascun operatore impiegato presso l'Ente di Formazione Professionale, all'interno del quale possano essere tracciate le somme di competenza degli operatori dei C.P.I., oggetto di rendicontazione nonché attestazione della denuncia contributiva relativa al periodo di riferimento;
- h) report di presenze mensile individuale per ciascun operatore, redatti in formato cartaceo ed elettronico, o sulla base dello standard di cui all'**Allegato 2**, compilato e sottoscritto dal medesimo lavoratore,

vistato dal Responsabile del C.P.I. e dal Dirigente della Provincia e asseverato dal responsabile dell'Ente di Formazione di appartenenza;

- i) nell'ipotesi in cui vengano erogati buoni pasto: elenco nominativo degli operatori che hanno fruito degli stessi con indicazione specifica del n. di ticket consegnati ad ognuno, siglato dagli operatori stessi quale prova dell'avvenuta consegna ricevimento, fattura e relativo giustificativo di pagamento (bonifico bancario e/o E/C bancario, mandati quietanzati);
- j) a seguito dell'erogazione della tredicesima mensilità, tutta la documentazione sopra riportata ai punti a, b, c, d, e, f, g dovrà essere prodotta con riferimento anche a quest'ultima mensilità.

Con riferimento alla documentazione da produrre per consentire il controllo degli oneri differiti:

- k) F24 dedicati mensili quietanzati relativi all'Irap sostenuta per gli operatori nonché Dichiarazione Irap relativa corredata di ricevuta telematica di presentazione

Nel caso in cui venga prodotto F24 cumulativi, l'Ente dovrà produrre altresì la dichiarazione annuale IRAP unitamente ai prospetti esplicativi analitici, nei quali venga dettagliata la base imponibile, l'aliquota applicata e l'importo versato per ciascun operatore impiegato presso l'Ente di Formazione Professionale al fine di dare evidenza delle somme versate per gli operatori impiegati per la realizzazione della presente operazione;
- l) F24 dedicati mensili quietanzati relativi all'INAIL sostenuta per gli operatori nonché Dichiarazione Irap relativa corredata di ricevuta telematica di presentazione

Nel caso in cui venga prodotto F24 cumulativi, l'Ente dovrà produrre altresì la dichiarazione annuale INAIL unitamente ai prospetti esplicativi analitici, nei quali venga dettagliata la base imponibile, l'aliquota applicata e l'importo versato per ciascun operatore impiegato presso l'Ente di Formazione Professionale al fine di dare evidenza delle somme versate per gli operatori impiegati per la realizzazione della presente operazione;
- m) tabulato nominativo del TFR (con evidenza degli operatori impiegati nei C.P.I.) accompagnato dalla documentazione contabile attestante l'avvenuta iscrizione in contabilità del relativo costo (schede di contabilità generale e relativo raccordo con bilancio annuale approvato);
- n) per gli enti con un organico superiore a 50 dipendenti, F24 con ricevuta telematica di presentazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante l'avvenuto versamento del TFR al Fondo tesoreria INPS o altra documentazione contabile di pagamento prevista per i versamenti alle Casse di Previdenza Integrative;
- o) prospetto riepilogativo dei costi differiti, in formato elettronico e cartaceo, per ciascun Ente di Formazione Professionale secondo il modello di cui all'[allegato 3.2](#);
- p) giustificativi di spesa e pagamento in relazione ai costi effettivamente sostenuti dall'Ente di formazione professionale per la polizza fideiussoria accesa;
- q) registro di contabilità generale (Libro giornale o equivalenti) da cui risulti la registrazione dei pagamenti effettuati in relazione ai costi rendicontati.

L'ente di formazione consegnerà alla Regione Puglia ogni altro documento dovesse occorrere per concludere il giudizio circa l'ammissibilità della spesa relativa all'operazione in parola.

5. Linee guida per la gestione dei rapporti Province Pugliesi/Enti di Formazione Professionale

Premesso che, come precedentemente evidenziato:

- i beneficiari degli interventi in oggetto sono le Province Pugliesi che in quanto tali sono tenute al rispetto degli obblighi previsti nell'Atto d'Intesa sottoscritto con la Regione Puglia ed in generale della vigente normativa in materia nazionale, regionale e comunitaria;
- le Province Pugliesi stipulano con gli Enti di Formazione Professionale, Protocolli per l'attuazione dell' Intesa con la Regione Puglia in merito alla collaborazione nei C.P.I. degli operatori della formazione professionale di cui al soppresso art. 26 della L.R. 54/78;

si forniscono le indicazioni di seguito elencate attinenti il rapporto Province /Enti di Formazione Professionale, strettamente correlate agli aspetti della rendicontazione e ammissibilità della spesa.

5.1 Fatturazione dei costi

I costi, fatturati mensilmente dagli enti di formazione professionale alle Province, dovranno corrispondere agli oneri effettivamente consuntivati da quest'ultima nel trimestre di riferimento secondo le presenti Linee Guida.

5.2 Fideiussione

Le erogazioni mensili agli enti della formazione professionale da cui dipendono gli operatori impiegati nei i C.P.I., dovranno essere assistiti da apposita polizza fideiussoria tesa a garantire un importo pari al 16,66% del costo annuale dell'operazione di cui alla lettera f) dell'Atto di Intesa. Detta polizza avrà efficacia fino a 24 (ventiquattro) mesi successivi alla data di rilascio e dovrà essere rilasciata da banche e imprese di assicurazione indicate nella L. n. 348/1982 oppure da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Igs n. 385/1993.

Soggetto garantito sarà l'Amministrazione Provinciale. Il costo relativo alle fideiussioni è rendicontabile ai sensi del DPR n.196 del 3 ottobre 2008, art. 3 punto 4 e successive modificazioni ed integrazioni e verrà liquidato a rimborso dalle Province previa presentazione di apposita fattura e relativi giustificativi di pagamento (cfr. par. 4).

5.3 Documentazione di spesa

I giustificativi di spesa devono essere disponibili presso la Provincia in copia conforme agli originali presenti nelle sedi degli Enti di Formazione Professionale, previa apposizione del timbro *"Regione Puglia FSE 2007-2013 Asse II Occupabilità Categoria di spesa 65" da parte* degli stessi Enti .

I giustificativi di spesa e la restante documentazione pertinente devono essere organizzati, conservati ed esibiti alle Province dagli Enti di Formazione Professionale, con riferimento all'attività oggetto di finanziamento in base al principio della *"contabilità separata"*.

Le Province a loro volta disporranno di una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa inherente ciascuna operazione con modalità finalizzate a permettere il controllo.

5.4 Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Province forniranno agli Enti di Formazione Professionale le indicazioni in merito all'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi ex artt. 2 -3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.

5.5 Protocollo d'Intesa tra Province e Enti di Formazione Professionale

In applicazione delle presenti Linee Guida, le Province Pugliesi dovranno sottoscrivere con ciascun Ente di Formazione Professionale nuovi Protocolli d'Intesa.

Nel Protocollo d'Intesa dovranno essere specificate:

- la tempistica di rendicontazione e di consegna della documentazione di spesa;
- le sanzioni a carico dell'Ente di Formazione Professionale nei casi di mancato rispetto delle indicazioni contenute nello stesso Protocollo d' Intesa;
- le modalità di archiviazione della documentazione contabile;
- le modalità di pubblicizzazione dei risultati dell'attività di orientamento nonché di informazione dell'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea in favore di tale intervento.

Allegato 1. Prospetto di calcolo del costo orario per operatore

Periodo di riferimento (annuale) _____

Luogo di Lavoro _____

Ente di formazione _____

Dipendente _____

Cod. Fisc. _____

Descrizione	Modalità di calcolo
-------------	---------------------

Tipologia contrattuale *Tempo pieno (TP) o Part time(PT)*

Anzianità di servizio ex albo (data di prima assunzione)

Posizione INAIL

Area funzionale (3=erogazione)

Data assunzione Ente

Data entrata in servizio nel CPI

Livello attuale di appartenenza

1 Retribuzione base tabellare

2 Indennità di vacanza contrattuale

3 Scatti di anzianità complessivi

4 P.E.O.I.

5 Indennità di armonizzazione tra P.E.O e P.E.O.I.

7 Superminimo (da contratto individuale)

8 Fondo Incentivi

A Totale retribuzione MENSILE

0,00

B Mensilità retribuite

13

C=AxB	Retribuzione annua	%	€ 0,00
D.1	INPS a carico Azienda	Retribuzione annua x	0,00
D.2	Altre casse a carico Azienda	Retribuzione annua x	0,00
D.3	INAIL carico Azienda	Retribuzione annua x	0,00
D TOTALE ONERI CONTRIBUTIVI			-

E Trattamento di fine rapporto (TFR)	((C:13,5)-((%f.garanzia))	-
---	---------------------------	---

F TOTALE COSTO AZIENDA ANNUO	C+D+E	-
-------------------------------------	-------	---

Orario di lavoro convenzionale annuo

1.872

Ferie (32 gg x 6 ore)

192

Riposi per festività

66

Festività sopprese (4gg x 6 ore)

24

G TOTALE ORE ANNO

Art. 36, comma 1 CCNL Formazione

1.590

H COSTO ORARIO	F:G	0,00
-----------------------	-----	------

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

I sottoscritti consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dichiarano che le informazioni contenute nella presente scheda di rilevazione corrispondono al vero.

Firma per dichiarazione sostitutiva del Responsabile dell'Ente di Formazione

Legenda delle ore non lavorate e non retribuite da indicare nell'Allegato 2

LEGENDA ALL'ALLEGATO 2

Codice da inserire nell'Allegato 2 Voce B "Ore non lavorate"	Descrizione
1	Accertamenti Clinici (18 ore annue) art. 45 co. 4 CCNL F.P. 2011-2013
2	Visita Specialistica (18 ore annue) art. 45 co. 4 CCNL F.P. 2011-2013
3	Permesso per partecipazione ad esami scolastici/universitari (8 gg. annui) art. 43 co. 1 lett. a) CCNL F.P. 2011-2013
4	Permesso per Lutto (3 gg. ad evento) art. 43 co. 1 lett. b) CCNL F.P. 2011-2013
5	Permesso per motivi Familiari (3 gg. annui) art. 43 co. 1 lett. c) CCNL F.P. 2011-2013
6	Permesso per giudice popolare - art. art. 43 co. 1 lett. d) CCNL F.P. 2011-2013
7	Congedo Matrimoniale (15 gg.) art. 52 CCNL F.P. 2011-2013
8	Permesso Sindacale per RSU (8 h. mensili) art.17 lett. A CCNL F.P. 2011-2013
9	Assemblea Sindacale (12 h. annue) art.17 lett. B CCNL F.P. 2011-2013
10	Permesso/recupero Elettorale art. 46 CCNL F.P. 2011-2013
11	Permessi L.104/92 Portatori Handicap
12	Permessi L.104/92 Genitori
13	Permessi L.104/92 Assistenza Figli
14	Permessi L.104/92 assistenza coniuge
15	Maternità Obbligatoria art. 50 lett. A CCNL F.P. 2011-2013
16	Maternità Facoltativa art. 50 lett. A co. 5 CCNL F.P. 2011-2013
17	Allattamento art. 50 lett. B CCNL F.P. 2011-2013
18	Malattia e Infortuni artt. n. 49 e n. 51 CCNL F.P. 2011-2013
19	Malattia del Figlio art. 50 lett. C, co. 1 e co. 3 CCNL F.P. 2011-2013
20	Diritto allo Studio art. 54 CCNL F.P. 2011-2013
21	Permesso Breve art. 45 co. 1 CCNL F.P. 2011-2013
22	Recupero Permesso Breve art. 45 co.3 CCNL F.P. 2011-2013
23	Altri Permessi Retribuiti (es. permessi per partecipazione a corsi di aggiornamento o convegni ex. art. 36 o permessi ex art. 63 CCNL F.P.)
24	Recupero Festività ricadenti di Domenica (riposo compensativo)
25	Visita Specialistica con carattere urgenza art. 45 co. 4 CCNL F.P. 2011-2013
Codice da inserire nell'Allegato 2 Voce D "Ferie e festività"	Descrizione
26	Ferie art. 42 CCNL F.P. 2007-2013
27	Festa Patronale art. 42 co.7 CCNL F.P. 2011-2013
Codice da inserire nell'Allegato 2 Voce E "Semiesonerie e altre ore non retribuite"	Descrizione
28	Permessi non retribuiti (max 30 gg. annui) art. 44 CCNL F.P. 2011-2013
29	Sciopero art. 16 CCNL F.P. 2011-2013
30	Donazione Sangue art. 1 L. 584/67
31	Crediti e debiti orari art. 39 CCNL F.P. 2011-2013
32	Incarico Pubblico D. Lgs. n. 267/2000 T.U.
33	Assenza Ingiustificata
34	Aspettativa e congedi formativi art.53 lett. A e B CCNL F.P. 2011-2013

Allegato 3.1 - prospetto riassuntivo mensile delle competenze



store

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Allegato 2.2 - prospetto riappiattivo dei costi differiti



Unione europea

Fondo Sociale Europeo

Agenzia formativa

Mese e anno

Cognome e nome dell'operatore	Retribuzione ordinaria	Rateo 13° mens.	Impos. dal lav. su 13°	Imponibile cit mese	Imponibile T.F.R.	Quota TFR linda	Fondo di riserva	Quota netta T.F.R.	Rivalutazione T.F.R.	Totale T.F.R.	IRAP	Base imponibile IRAP	IRAP %	Base imponibile INAIL	INAIL %	Totale costi carico datore
1																
2																
3																
4																
5																
Totale																

DICHIAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non vere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara che le informazioni contenute nella presente scheda di rielevazione corrispondono al vero.

Firma per dichiarazione sostitutiva del Responsabile dell'Ente di Formazione


Allegato B

**ATTO DI INTESA
PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
GIÀ EFFETTUATI PRESSO I CENTRI PER L'IMPIEGO
CON L'UTILIZZO DEL PERSONALE
DEGLI ENTI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, in Bari

TRA

REGIONE PUGLIA, con sede legale in BARI Lungomare Nazario Sauro codice fiscale 80017210727, d'ora in poi denominata "Regione", rappresentata dal Assessore al Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale (Prof.ssa Alba Sasso), a ciò autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____

E

La PROVINCIA DI _____, con sede legale in _____, codice fiscale _____, d'ora in poi denominata "Provincia" oppure "Beneficiario", rappresentata da _____ autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente la Provincia ai sensi _____

PREMESSO CHE

- *il P.O. Puglia FSE 2007/2013, Asse II "Occupabilità", categoria di spesa 65, prevede la possibilità di finanziare le azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei Centri per l'Impiego anche attraverso la conferma delle azioni già svolte nel precedente periodo di programmazione;*
- *con D.G.R. n. 23 del 20/01/2009, in conformità alle previsioni del P.O. Puglia FSE 2007-2013 "Asse II - Occupabilità", è stato approvato lo schema di atto di intesa, successivamente sottoscritto dalla Regione Puglia e dalle Amministrazioni Provinciali, per il potenziamento dei servizi presso i Centri per l'Impiego con l'utilizzo del personale degli Enti di Formazione;*
- *con D.G.R. n. 1363 del 15/06/2011, pubblicata sul BURP n. 102 del 29/06/2011, sono state approvate le "Linee guida per le azioni di potenziamento dei servizi*

per il Lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei Centri per l'Impiego", successivamente annullate e sostituite giusta D.G.R. n. 388 del 28/02/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 42 del 21/03/2012;

- *con D.G.R. n. 994 del 21/05/2012, integrando le linee guida di cui alla D.G.R. 388/2012, si è inteso riconoscere i costi sostenuti dagli enti di formazione rivenienti dalla gestione del personale;*
- *con D.G.R. n. 1471 del 17/07/2012 e con D.G.R. n. _____ del _____ sono state modificate le citate Linee Guida;*

SI CONCORDA E SOTTOSCRIVE QUANTO APPRESSO

Art. 1

La Provincia beneficiaria dichiara di conoscere il contenuto delle azioni di cui al PO PUGLIA FSE 2007/2013 "Asse II - Occupabilità" (categoria di spesa 65) e si impegna con la sottoscrizione del presente atto:

a) ad osservare le disposizioni contenute nelle "Linee Guida per le azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei centri per l'impiego" (di seguito Linee Guida), approvate dalla Regione con D.G.R. n. 388/2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, ed in particolare il Reg. (CE) n. 1083/2006, il Reg. (CE) n. 1081/2006, nonché il Reg. (CE) n. 1828/2006 e successive modificazioni;

c) a rispettare le indicazioni del PO in materia di aspetti trasversali, ed in particolare assicurare il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di formazione, pari opportunità, aiuti di Stato, norme ambientali e sistemi informatici;

d) dotarsi e garantire l'esistenza e l'utilizzo di un sistema di contabilità separato o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle attività realizzate che dovranno essere registrate in via continuativa e in tempo reale rispetto alla produzione dei documenti secondo le modalità definite dall'Autorità di Gestione FSE e dalle Linee Guida nel rispetto dei principi del T.U.E.L. e dei regolamenti di contabilità delle Amministrazioni Provinciali;

e) assicurare la conservazione dei documenti, comprovanti la correttezza delle attività svolte, in originale ed in formato elettronico per:

- tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo ai sensi dell'art. 89 par. 3 del Reg. 1083/06, ovvero tre anni successivi all'accettazione da parte della Commissione della dichiarazione di chiusura;

-tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale ai sensi dell'art. 88 del Reg. 1083/06, con riferimento alle operazioni rientranti nella stessa. In questa ipotesi l'Autorità di Gestione FSE comunicherà alle Province le operazioni rientranti nella chiusura parziale dando indicazioni esatte sul termine di conservazione della documentazione almeno per i tre anni successivi alla chiusura del programma, secondo quanto disposto dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dall'art. 19 Reg. (CE) n. 1828/2006, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulla conservazione degli atti delle PPAA;

f) presentare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, all'Autorità di Gestione FSE per la relativa approvazione, un Piano esecutivo e finanziario sulla sostenibilità del costo annuale dell'operazione relativo all'intero periodo annuale successivo;

g) produrre in sede di verifica delle spese sostenute, la documentazione necessaria per il controllo amministrativo-contabile di primo livello, di secondo livello nonché per i controlli di ogni altro organismo preposto e previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;

h) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 69 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e, in particolare, dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche che disciplina le responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico;

i) stipulare con gli Enti di Formazione Professionale già convenzionati appositi Protocolli d'Intesa in applicazione delle Linee Guida tali da consentire l'espletamento dei controlli regionali di conformità della spesa il cui dettaglio e la cui operatività è descritta nell'allegato I al presente atto;

j) farsi rilasciare, ai fini delle erogazioni in anticipazione, dagli Enti di Formazione Professionale convenzionati apposita polizza fideiussoria tesa a garantire un importo pari al 16,66% del costo annuale dell'operazione di cui alla precedente lettera f), assicurando che detta garanzia avrà efficacia fino a 24 (ventiquattro) mesi successivi alla data di rilascio;

k) garantire il rispetto di ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa comunitaria in vigore, e fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari, dal Quadro Strategico Nazionale, dal Programma Operativo, dall'Autorità di Gestione FSE per tutta la durata del presente Atto di Intesa;

l) per la gestione finanziaria dell'operazione, la Provincia dovrà obbligatoriamente utilizzare il sistema informatico Mirweb predisposto dall'Autorità di Gestione FSE.

Art. 2

La Provincia, nel rispetto di quanto previsto dal PO Puglia FSE 2007-2013 per il potenziamento dei servizi al lavoro, si impegna a provvedere al consolidamento delle attività già avviate utilizzando gli strumenti e le risorse umane, già individuate nel precedente periodo di programmazione

Art. 3

Per l'utilizzo degli operatori, la Provincia, sentite le OO.SS. e di concerto con la Regione, stabilirà la sede di servizio sulla base delle necessità dei Servizi pubblici per l'Impiego (determinate anche con riferimento al bacino di utenza), nonché eccezionalmente (per necessità di servizio all'utenza, per esigenze di incontro tra la domanda e offerta o per la gestione di progetti speciali), l'eventuale dislocamento degli operatori presso sedi situate all'esterno dei Centri per l'Impiego, individuate dalla stessa Provincia quali articolazioni logistiche-territoriali dei Centri medesimi.

La Provincia, nei confronti degli operatori degli Enti di Formazione Professionale impiegati nei Centri per l'Impiego, è titolare dell'esercizio del potere direttivo, stante la dipendenza funzionale fatta salva ogni altra comunicazione all'Ente di provenienza.

Art. 4

L'erogazione dei finanziamenti assegnati per la realizzazione di quanto sopra avverrà con le seguenti modalità:

- unica erogazione annuale da effettuarsi entro il 31 gennaio, pari al 95% del finanziamento spettante;*
- saldo a chiusura dell'attività, previa verifica della rendicontazione da parte della Regione Puglia.*

Art. 5

La Provincia liquiderà gli enti di formazione:

a) con riferimento al costo del personale, sulla base di anticipazioni mensili, a seguito di presentazione di fattura mensile e, con riferimento alla prima liquidazione,

previo deposito di idonea polizza fideiussoria (rilasciata da banche e imprese di assicurazione indicate nella L. n. 348/1982 oppure da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs n. 385/1993) pari al 16,66% del costo annuale dell'operazione di cui alla precedente lettera f) secondo le modalità specificatamente descritte nell'Allegato 1) al presente Atto di Intesa

Soggetto garantito sarà l'Amministrazione Provinciale.

L'ente di formazione riceverà le anticipazioni osservando le prescrizioni contenute nel predetto Allegato 1).

b) con riferimento ai costi di gestione del personale determinato in ragione del 5%, sulla base di pagamenti trimestrali, a seguito di presentazione della relativa fattura e dei relativi giustificativi di spesa e di pagamento, previo controllo del rispetto dell'importo massimo rendicontabile previa presentazione della documentazione presentata.

Il saldo verrà erogato ad approvazione del rendiconto da parte della Regione Puglia.

Gli enti di formazione potranno altresì optare per il sistema di pagamento a rimborso, richiedendo alle Amministrazioni provinciali il pagamento trimestrale di quanto loro dovuto solo a seguito di controllo positivo della Regione Puglia in ordine alle spese effettivamente sostenute e qualificate ammissibili.

*La rendicontazione avverrà, in riferimento alle spese effettivamente sostenute dalla Provincia e inserite nel sistema informativo Mirweb, mediante presentazione di rendiconti **trimestrali**, con annessa dichiarazione sottoscritta dal Dirigente responsabile del Servizio dell'Amministrazione Provinciale, attestante che le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute e sono riferibili a spese ammissibili secondo quanto previsto dalla normativa in materia vigente.*

Al termine delle attività previste annualmente, la Provincia presenterà il rendiconto riepilogativo annuale delle spese sostenute e inserite nel sistema informativo Mirweb, con annessa dichiarazione sottoscritta dal Dirigente responsabile del Servizio dell'Amministrazione Provinciale attestante che le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute e sono riferibili a spese ammissibili secondo quanto previsto dalla normativa in materia vigente.

La Provincia garantisce l'inserimento di tutti i giustificativi di spesa relativi all'attuazione del presente Atto sul sistema informativo Mirweb, secondo le modalità e i tempi previsti dall'Autorità di Gestione FSE.

L'Autorità di Gestione FSE svolgerà i controlli previsti dal proprio Sistema di Gestione e Controllo in merito all'operazione in oggetto;

Art. 6

Gli interventi previsti dal PO Puglia FSE 2007-2013 – Asse II “Occupabilità” (categoria di spesa 65) relativi al potenziamento dei servizi all'impiego attraverso la collaborazione degli operatori della formazione professionale di cui all'art. 26 L.R. n. 54/78 – prestatori si servizi - , di cui alla presente convenzione, si concluderanno allo scadere del Programma Operativo in questione, con esonero delle Province da qualsiasi onere, a qualunque titolo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nelle Linee Guida è applicabile la normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Visto, letto e sottoscritto

ALLEGATO A: Simulazione processo

